



*Avv. Paolo Vuolo
Notaio*

Repertorio n. 12.129

Raccolta n. 9474

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta maggio duemilaventidue, in Caorle, alla località Ottava Presa, alla via Cadore n. 179/D e nel mio studio secondario.

Innanzi a me **Avv. PAOLO VUOLO**, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pordenone, residente in **CORDENONS** con studio alla via Cortina n. 3,

SONO PRESENTI

-1)PALLA Konrad, nato a Bressanone il 13 dicembre 1944, domiciliato in Bolzano al Vicolo Sabbia n. 2, codice fiscale **PLL KRD 44T13 B160E**, cittadino italiano;

-2)PALLA Johannes, nato a Bolzano il 9 ottobre 1978, domiciliato in Caorle alla Strada Pollastrona n. 1, codice fiscale **PLL JNN 78R09 A952P**.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

- Articolo 1 -

Gli intervenuti

COSTITUISCONO

ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, una Associazione non riconosciuta denominata:

"PAREUS CLUBHOUSE"

L'Associazione, come specificato nello statuto allegato, non

ha finalità di lucro.

L'Associazione è aperta a successive adesioni.

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Caorle al Viale degli Usignoli n.
2.

- Articolo 3 -

L'Associazione è retta da questo atto e dallo statuto che si
allega sotto la lettera "A", dalla cui lettura io notaio ven-
go dispensato in quanto il contenuto è già ben noto alle par-
ti contraenti.

- Articolo 4 -

Il Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di
membri, viene inizialmente nominato nelle persone dei signori:

- Konrad Palla, Presidente;

- Johannes Palla, Consigliere;

tutti come sopra generalizzati.

I nominati, tutti presenti, accettano la carica loro conferi-
ta.

- Articolo 5 -

La quota associativa per l'anno 2022 (duemilaventidue) verrà
stabilita dal Consiglio Direttivo.

- Articolo 6 -

Il primo esercizio associativo si chiude il 31 (trentuno) di-
cembre 2022 (duemilaventidue) e durerà dalla data odierna fi-
no al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue); tutti i

successivi esercizi avranno durata annuale pari all'anno so-
lare.

- Articolo 7 -

Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio per tre
facciate, ho dato lettura, alle parti che lo approvano e con
me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e cinquantatrè
minuti.

F.to: PALLA Konrad

PALLA Johannes

Paolo Vuolo Notaio (sigillo)



*Avv. Paolo Vuolo
Notaio*

ALLEGATO A

ALL'ATTO N. 9474
DELLA RACCOLTA

**STATUTO
della
Associazione non riconosciuta
"PAREUS CLUBHOUSE"**

Articolo 1

Denominazione

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "PAREUS CLUBHOUSE", regolata, ai fini civilistici, esclusivamente dagli articolo 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Caorle - Viale degli Usignoli n. 2.

- Articolo 3 -

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, ha come oggetto la promozione del territorio di Caorle nei confronti dei turisti che soggiornano presso il "PAREUS BEACH RESORT" fornendo contributi di carattere culturale e ricreativo, anche in lingua straniera mediante attività ricreative, culturali e sportive a favore dei propri associati - come definiti al successivo articolo 10, l'organizzazione di eventi, giochi, spettacoli, intrattenimenti, preparazione, somministrazione e degustazioni di cibi e bevande anche attraverso spazi a ciò appositamente attrezzati in conformità alle normative nazionali e locali vigenti, manifestazioni sportive interne a carattere puramente dilettantesco e per divertimento, escursioni nei luoghi naturalistici circostanti, indirizzate a tutte le persone che soggiornano presso il PAREUS BEACH RESORT sito in Caorle.

L'associazione potrà:

- porre in essere operazioni di natura commerciale. in conformità alla normativa vigente per gli enti non commerciali, propedeutiche e/o collegate per il raggiungimento dei propri fini;
- gestire possedere, concedere o prendere in comodato e/o in locazione beni mobili e immobili;
- fornire il servizio di bar e ristorazione ai propri associati e ciò anche tramite appalto a terzi.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'anno sociale ha durata dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

TITOLO II

PATRIMONIO

Articolo 6 -

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- da eventuali contributi di terzi;
- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- Articolo 7 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

- Articolo 8 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo. La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- Articolo 9 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

Gli associati si distinguono in:

- "Sostenitori": categoria data dai fondatori dell'associazione, dai membri dell'Organo Amministrativo della società "PAREUS SERVICE S.R.L.", con sede in Bolzano, codice fiscale n. 03029230210;
- "Ordinari": categoria data dagli ospiti che soggiornano presso il "PAREUS BEACH RESORT" e che decidono di aderire al-

l'Associazione.

- Articolo 11 -

La qualità di associato "sostenitore" si acquista con determina del Presidente del Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante che possieda i requisiti sopra previsti dall'art. 10, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

La qualità di associato "ordinario" si acquista su semplice richiesta di adesione effettuata dall'ospite del "PAREUS BEACH RESORT" al momento della prenotazione del soggiorno o all'interno della struttura ricettiva.

- Articolo 12 -

La qualità di associato non è trasmissibile, neppure a causa di morte, e si perde:

- per i "Sostenitori" per dimissioni o per esclusione;
- per gli "Ordinari" al momento della cessazione della cessazione del soggiorno presso il "PAREUS BEACH RESORT" o per dimissioni o per esclusione.

Possono essere esclusi tutti gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l'Associazione. La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante strumenti che ne assicurino l'effettività della ricezione.

- Articolo 13 -

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a)l'assemblea degli associati;
- b)il Consiglio Direttivo;
- c)il Presidente dell'Associazione;

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b" e "c" durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

- Articolo 15 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Essa:

- approva il rendiconto annuale;
- nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;

nomina il Presidente dell'Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;

- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a mezzo di avviso affisso nei locali.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Consigliere più anziano o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

L'assemblea potrà svolgersi anche in modalità di audio-video conferenza, purchè sia sempre consentito al Presidente di individuare esattamente i componenti del consesso assembleare ed ai medesimi associati di intervenire nel dibattito assembleare, eventualmente producendo e inviando documenti da visionare ed esibire. In tale ipotesi la sede assembleare è individuata nel luogo ove è fisicamente sito il Presidente dell'Assemblea.

- Articolo 16 -

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da due a cinque a scelta dell'organo assembleare e viene eletto dall'assemblea.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci "Sostenitori" dell'Associazione; in caso di rinuncia o non disponibilità di uno o più soci sostenitori l'Assemblea sarà libera di cambiare qualunque altro soggetto.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere;

- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;

- la nomina del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo; l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- la determinazione annuale della quota associativa per i "Sostenitori" e per gli "Ordinari";

- la redazione di un'eventuale regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.

La riunione potrà svolgersi anche in modalità di audio-video conferenza, purchè sia sempre consentito al Presidente di individuare esattamente i componenti del collegio ed ai medesimi consiglieri di intervenire nel dibattito consiliare, eventualmente producendo e inviando documenti da visionare ed esibire. In tale ipotesi la sede consiliare è individuata nel luogo ove è fisicamente sito il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provve-

dedo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni, anche dietro pagamento di emolumenti.

- Articolo 17 -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.

TITOLO V

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Articolo 18 -

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati. In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI

SCIoglimento

Articolo 19 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilirà a quale organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell'ente e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.

Caorle, trenta maggio duemilaventidue

F.to: PALLA Konrad

PALLA Johannes

Paolo Vuolo Notaio (sigillo)